

**Centro Studi**  
**Consiglio Nazionale Ingegneri**

**Il riparto delle competenze fra geometri e ingegneri**

**Nota alla sentenza della Corte suprema di  
Cassazione, Sezione II Civile, del 7 settembre 2009  
n. 19292**



(c.r. 252)

**Roma, ottobre 2009**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Ing. Alcide Gava	Vice Presidente vicario
Ing. Alessandro Biddau	Vice Presidente
Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Tesoriere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Consigliere
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing.civ.amb.iun. Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

**Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114**

**Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048**

**[www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)**



**CENTRO STUDI**  
**DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Ing. Romeo La Pietra	Presidente
Ing. Giuseppe Zia	Vice Presidente
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Guido Monteforte Specchi	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. Domenico Contini	Presidente
Dott. Stefania Libori	Revisore
Dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

[www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)

La presente nota è stata redatta dall'avv. Lorenzo Passeri.



## L'ingegnere mai subordinato al geometra

Con la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, è intervenuta sull'annosa questione del riparto delle competenze professionali in materia di progettazione tra la categoria degli ingegneri e quella dei geometri.

La Corte di Cassazione non si limita a ribadire, con nettezza e perentorietà, il già noto principio della *esclusività* della competenza professionale degli ingegneri in materia di calcolo delle strutture in cemento armato (che i geometri possono espletare per le sole modeste costruzioni accessorie agli edifici rurali) ma censura altresì la prassi del surrettizio *frazionamento* dell'attività di progettazione; tale frazionamento si riscontra ogni qual volta (come nel caso oggetto di esame della Corte) la progettazione "*strutturale*" delle opere in cemento armato sia affidata ad un ingegnere e le residue attività progettuali ad un geometra che, però, risulta titolare del progetto complessivo anche se solo di "*massima*" e non "*esecutivo*".

Sul primo aspetto la Corte ricorda il suo costante orientamento secondo il quale "*ai tecnici solo diplomati (geometri e periti in edilizia)*" è consentita esclusivamente "*la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica*".

"*Trattandosi di una scelta in equivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità accordati all'interprete*", prosegue la Corte, "*attengono soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse operazioni di calcolo ed all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti,*



*eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'è o non c'è”.*

La Corte statuisce però altri principi fondamentali.

*La prevalenza dei professionisti con titolo accademico su quelli con diploma superiore.* Nell'espletamento dell'attività professionale, il professionista in possesso di un titolo accademico (nel caso di specie, la laurea specialistica in ingegneria) non potrà mai ritenersi subordinato a quello con titolo di formazione di livello inferiore (nel caso di specie diploma di geometra).

Il supporto normativo del principio è l'art. 2232 del Codice civile ai sensi del quale: *“Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto [c.c. 1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [c.c. 1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”.*

Nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di responsabilità oggettiva, è configurabile la responsabilità (civile) sempre e solo nei casi in cui il responsabile abbia personalmente compiuto un'azione o un'omissione da cui è derivato il danno causato a terzi. È chiaro, dunque, che l'art. 2232 c.c., nel richiamare **la personale “direzione e responsabilità”** del professionista incaricato, imponga che questi debba essere necessariamente competente per l'espletamento della medesima. Non si tratta, tuttavia, di una novità assoluta in quanto già in precedenza (si veda la sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 3108/1995) la giurisprudenza aveva statuito che la collaborazione di cui all'art. 2232 c.c., dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non avrebbe mai potuto riguardare l'esecuzione di una prestazione professionale che richiedesse un titolo di studio superiore a quello del professionista incaricato.

Naturalmente, l'impossibilità di poter essere subordinati ad un professionista con titolo di studio inferiore vale, ovviamente, sia all'interno della categoria degli ingegneri che nei rapporti tra *ingegneri iuniores* e professionisti diplomati (geometri e periti



industriali). Ciò vuol dire che l'ingegnere della sezione A non potrà mai collaborare all'espletamento di una prestazione professionale la cui responsabilità sia attribuibile ad un ingegnere iunior ma solo viceversa; allo stesso modo, mai l'ingegnere iunior potrà essere subordinato nello svolgimento delle sue prestazioni ad un geometra o perito. Si ricorda che la tesi opposta è stata più volte sostenuta, distorcendo le disposizioni del DPR 328/2001, dai Consigli nazionali dei geometri e periti industriali.

*La progettazione è una prestazione unitaria e richiede un omogeneo livello di competenze professionali per l'espletamento delle sue singole (ma interconnesse) articolazioni.* La Corte conferma un altro principio noto, ossia quello della unitarietà della prestazione di progettazione, al quale si collega l'inevitabile corollario dell'omogeneità del livello di competenza professionale richiesto per il suo espletamento. Più in particolare, *la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) ed entrambe richiedono lo stesso livello di competenze professionali.* Ciò, ovviamente, non preclude che professionisti diversi svolgano le diverse fasi della prestazione di progettazione (utilizzando la terminologia adottata negli appalti pubblici: preliminare, definitiva ed esecutiva) purché tutti dispongano di un livello di competenze e conoscenze adeguato alla complessità della prestazione, la quale, da questo punto di vista, va considerata unitariamente.

La diretta connessione tra le scelte compiute nei diversi livelli progettuali è un principio noto alla disciplina pubblicistica degli appalti che ne rivendica con forza la vigenza (si veda l'art. 91 del D.lgs. n. 163/2006, ma anche il pregresso art. 17 della Legge n. 109/1994). Se i livelli progettuali sono fasi di un'attività naturalmente unitaria non vi può essere distinzione di competenza professionale per l'espletamento di ognuno di essi. In sintesi, se la progettazione di un lavoro è rimessa alla competenza di un ingegnere, questi dovrà procedere ad espletare tutti i vari livelli nei quali si articola la prestazione, senza che le fasi più generiche (progettazione preliminare) ma non per questo meno importanti, possano essere affidate a professionisti con un titolo di formazione inferiore (e, dunque, con competenze e capacità meno elevate).



In conclusione, qualora la progettazione richieda la prestazione di un ingegnere, quest'ultimo non potrà limitarsi a ricoprire un ruolo di ausiliario (limitando, ad esempio, il suo contributo al solo calcolo strutturale) e demandare al professionista con il titolo di formazione di livello inferiore il rango di responsabile ultimo dell'attività professionale esperita. La responsabilità dell'attività di progettazione non può, infatti, che ricadere sulle spalle del professionista il cui intervento è essenziale per la compiuta esecuzione della prestazione.



C.R. 252 – II. RIPARTO DELLE COMPETENZE FRA  
GEOMETRI E INGEGNERI – NOTA ALLA SENTENZA  
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE II  
CIVILE, DEL 7 SETTEMBRE 2009 N. 19292

**Allegato**



PROFESSIONI INTELLETTUALI  
Cass. civ. Sez. II, 07-09-2009, n. 19292

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49,  
presso lo studio dell'avvocato PASTACALDI MARCO, che lo  
rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI  
presso lo studio dell'avvocato VALENTINI STEFANO, che la



rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONGIOVANNI  
MASSIMO, AGOSTINI POMPEO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1144/2003 della CORTE D'APPELLO di  
TORINO, depositata il 17/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del  
11/06/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l'Avvocato FASTACALDI Marco, difensore del ricorrente che  
ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Fatto Diritto P.Q.M.**

### **Svolgimento del processo**

Su ricorso, corredato da parcella approvata dall'ordine  
professionale, del geometra C.D., il Pretore di Torino emise  
decreto ingiuntivo in data 3.4.98 nei confronti di M. M., per il  
pagamento della somma di L. 35.865.073, a titolo di compenso  
per prestazioni professionali di progettazione edilizia.

Si oppose l'intimata eccependo l'esautivita' dei gia' compiuti  
pagamenti, per complessive L. sei milioni, la prescrizione del  
credito ex art. 2956 c.c., n. 2 e l'"illegittimita' ed esosita' della  
pretesa del professionista.

All'esito della svolta istruttoria, documentale ed orale e  
dell'espletata consulenza tecnica, con sentenza del 18.7.01 il  
Pretore respinse l'opposizione.



Proposto appello dalla M., resistito dal C., con sentenza del 9/7 - 17/9/03 la Corte di Torino, in totale riforma di quella appellata, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

A tale decisione i giudici di appello pervenivano sull'essenziale rilievo della nullità, per contrasto con norme imperative, dell'incarico professionale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1418 c.c., all'art. 2229 c.c. e segg. e R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m) essendo emerso che nella specie la progettazione riguardava opere strutturali in cemento armato, non relative ai casi eccezionalmente consentiti piccole costruzioni accessorie a fabbricati rurali o di industria agricola, così eccedendo le competenze professionali riservate ai geometri; ne' era invocabile la disposizione di cui all'art. 2232 c.c., non essendo ipotizzabile una "collaborazione" subordinata, nell'opera di progettazione, da parte di professionisti più qualificati, quali ingegneri o architetti.

Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi.

Ha resistito la M. con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. l) e m) sulla ritenuta esclusione della competenza dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato. Si sostiene che dal complesso delle disposizioni regolanti la materia, come integrate in particolare dalla L. n. 1086 del 1971, art. 2 (contenente norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato) e L. n. 64 del 1974, art. 17 (disciplina delle costruzioni in zone sismiche), si desumerebbe il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità penale e da quella amministrativa, secondo il quale ai geometri sarebbe consentita la progettazione



anche di costruzioni in cemento armato destinate ad uso civile, purché obiettivamente modesto, come quella di specie, costituita da una "villetta unifamiliare".

Tale tendenza giurisprudenziale a "sganciare il requisito della destinazione agricola del manufatto da quello della struttura in cemento armato del medesimo" deriverebbe da una legittima interpretazione evolutiva del complesso normativo in materia, segnatamente giustificata, in un contesto generale di accresciuta evoluzione delle conoscenze tecniche, dall'ampliamento dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici per geometria seguito del D.P.R. 1 maggio 1972, n. 825, comprendenti nell'ambito della materie anche le particolari tecniche in questione.

Il motivo non merita accoglimento, riproponendo argomenti già più volte esaminati e disattesi dalla giurisprudenza civile di questa Corte, che ha costantemente evidenziato come ai tecnici solo diplomati (geometri e periti edilizia solo consentitaci sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m, la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica (v., tra le altre, Cass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00, 5873/00).

Trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità accordati all'interprete attengono soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse operazioni di calcolo ed all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e



tassativita' del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'e' o non c'e'.

Disattesa, per le suesposte considerazioni la possibilita' di interpretazione estensiva della citata disposizione, deve altresì escludersi, ai sensi dell'art. 14 disp. gen., l'applicabilita' analogica della deroga, contenuta nell'art 16, lett. m) u.p. cit.

R.D., al generale divieto di progettazione di opere in cemento armato, in considerazione della evidenziata natura eccezionale della norma, che pertanto non si presta de iure condito, ad adattamenti di tipo "evolutivo", quale che sia la meritevolezza delle esigenze al riguardo prospettate. Ed e' significativo, a tal proposito, che anche la giurisprudenza penale di legittimita' e quella amministrativa, che in precedenza avevano fornito qualche spunto alla tesi sostenuta dall'odierno ricorrente, con successive pronunzie abbiano affermato principi del tutto conformi a quelli costantemente sanciti da questa Corte in sede civile (v., rispettivamente, Cass. pen. 3A sez..

11287/00, Cons. Stato sez. 5A n. 6005/04).

Va ancora precisato per completezza, che di nessun apporto alla suddetta tesi e' il richiamo alle previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche, considerato che sia la L. n. 1086 del 1971, art. 2, sia la L. n. 64 del 1974, art. 17 fanno riferimento, per quanto attiene alla progettazioni in questione da parte delle varie categorie di professionisti, ai "limiti delle rispettive competenze, cosi' chiaramente rinviando, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella in precedenza esaminata, che e' rimasta immutata.

Con il secondo motivo, deducendo violazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. d) ed m) con connesse carenze e contraddittorieta' di motivazione, si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'inscindibilita' tra progetto di massima, predisposto da un geometra, e progetto



delle strutture in cemento, affidato ad un professionista laureato a tanto abilitato.

L'argomentazione della Corte territoriale, secondo la quale la "collaborazione" di cui all'art. 2232 c.c. non consentirebbe la subordinazione di un tecnico di livello professionale superiore ad altro meno qualificato, non sarebbe conferente al caso di specie, nel quale l'iniziativa, di richiedere l'intervento di un architetto per "sanare" l'eventuale incompetenza del progettista geometra, risalirebbe alla committente, e comunque non avrebbe avuto concreto seguito, per la decisione dalla medesima assunta di "non proseguire nella realizzazione della casa".

Non vi sarebbe stata, quindi, quella subordinazione ritenuta improponibile dalla Corte di merito, mentre invece la questione avrebbe dovuto essere esaminata, tenuto conto delle esigenze normative di prevenzione da pericoli per la pubblica incolumità, sotto il profilo della sufficienza della "supervisione", con conseguente assunzione della relativa responsabilità, da parte del tecnico laureato, del progetto redatto dal geometra, ove ritenuto adeguato alla realizzabilità dell'opera.

La censura, a parte le evidenti inammissibili implicazioni di fatto che comporta, anch'essa in contrasto con principi già affermati da questa Corte e dai quali il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, al riguardo ribadendo:

a) che le esigenze perseguite dalla normativa professionale, in precedenza esaminata, comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite, opere richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello "di massima", redatto da tecnico non abilitato (Cass. 21185/04);

b) l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex post la nullità per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto (v. Cass. 2A, ud.



10.2.09 r.g.n. 18371/04, in corso di pubblicazione, conf., Cass. 467/76).

Il ricorso va, in conclusione, respinto.

Evidenti ragioni di equita', infine, considerato che la nullita' del contratto d'opera professionale, rilevata di ufficio dai giudici di secondo grado, e' riconducibile a comportamento di ambo i contraenti, inducono a compensare tra le parti anche le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009